

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO	
Legge 23 dicembre 1962, n. 1774	93
Legge 11 giugno 1967, n. 442	94
Legge 12 marzo 1968, n. 260	95
Legge 8 aprile 1969, n. 160	96
Legge 12 dicembre 1970, n. 979	97
Legge 4 agosto 1971, n. 588	97
Legge 4 agosto 1971, n. 594	98
Legge 6 ottobre 1971, n. 853	99
Legge 22 ottobre 1971, n. 865	100
Legge 18 dicembre 1972, n. 864	100
Legge 6 giugno 1973, n. 321	101
Legge 24 giugno 1974, n. 268	102
Legge 14 ottobre 1974, n. 652	103
Legge 24 dicembre 1974, n. 713	104
Legge 7 giugno 1975, n. 227	105
Legge 10 ottobre 1975, n. 517	105
Legge 16 ottobre 1975, n. 492	106
Legge 16 ottobre 1975, n. 493	107
Legge 3 febbraio 1976, n. 11	108
Legge 6 marzo 1976, n. 52	109
Legge 30 aprile 1976, n. 374	109
Legge 2 maggio 1976, n. 183	110
Legge 5 maggio 1976, n. 206	111
Legge 24 maggio 1976, n. 350	111
Legge 9 novembre 1976, n. 902	113
Legge 14 marzo 1977, n. 73	114

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<i>Pag.</i>
Legge 13 aprile 1977, n. 191	115
Legge 1° giugno 1977, n. 285	115
Legge 6 giugno 1977, n. 277	116
Legge 8 agosto 1977, n. 536	117
Legge 8 agosto 1977, n. 546	118
Legge 12 agosto 1977, n. 675	119
Legge 9 dicembre 1977, n. 956	120
Legge 27 luglio 1978, n. 393	121
Legge 5 agosto 1978, n. 457	122
Legge 5 dicembre 1978, n. 776	124
Legge 21 dicembre 1978, n. 843	125

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Legge 9 maggio 1975, n. 153	126
Legge 16 ottobre 1975, n. 492	126
Legge 16 ottobre 1975, n. 493	126
Legge 30 aprile 1976, n. 386	135
Leggi 29 maggio 1976, n. 336 e 8 agosto 1977, n. 546	136
Leggi 1° giugno 1977, n. 285 e 4 agosto 1978, n. 479	137
Legge 12 febbraio 1977, n. 23	137
Legge 14 marzo 1977, n. 73 e D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100	138
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 101	139
D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705	140
Legge 1° agosto 1977, n. 545	142
Legge 25 maggio 1978, n. 230	142
Legge 2 giugno 1978, n. 339	143
Legge 3 giugno 1978, n. 296	144
Legge 27 luglio 1978, n. 394	144
Legge 19 gennaio 1979, n. 17	145

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO**AVVERTENZA**

Si ritiene opportuno far presente, prima di iniziare la relazione sulle leggi di spesa pluriennali amministrare da questa Direzione Generale, che dette leggi riguardano spese per trasferimento.

LEGGE 23 DICEMBRE 1962 N. 1774

Contributo a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Con la suddetta legge è stato rivalutato il contributo ordinario che annualmente lo Stato stanziava a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova.

In virtù di tale decisione l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali di Genova passa da 4.500.000 a 100.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1962/63.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	2.250.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	1.600.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	1.600.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	1.600.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	1.600.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	1.600.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed anni successivi	650.000.000

LEGGE 11 GIUGNO 1967 N. 442

DECRETO LEGGE 5 LUGLIO 1971 N. 430, convertito con modificazioni
nella legge 5 agosto 1971 n. 594.

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1965 N. 376, convertito con modificazioni
nella legge 16 ottobre 1975 n. 492.

Concessione di contributi agli interessi per operazioni di Credito Finanziario.

Le leggi sopra citate prevedono la concessione, tramite il Mediocredito Centrale, di contributi agli interessi a favore di istituti primari che hanno effettuato crediti finanziari ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1967 n. 131, nonché a favore degli stessi Istituti primari che effettuano le operazioni di cui all'art. 27, terzo comma della legge 24 maggio 1977 n. 227.

Legge 11 giugno 1967 n. 442 (art. 1) (1).

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	75.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	66.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	66.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	69.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	66.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	69.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	9.000.000.000

Ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Decreto legge 5 luglio 1971 n. 430 (art. 4), convertito con modificazioni
nella legge 5 agosto 1971 n. 594 (1).

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	39.550.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	31.500.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	31.500.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	34.500.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	31.500.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	34.500.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 e successivi anni	8.050.000.000

Ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per il 1979, lire 1.400.000.000 per il 1980, lire 90.000.000 per il 1981, lire 1.250.000.000 per il 1982, lire 970.000.000 per il 1983, lire 760.000.000 per il 1984, lire 580.000.000 per il 1985.

Decreto legge 13 agosto 1975 n. 376 (art. 3) convertito con modificazioni
nella legge 16 ottobre 1975 n. 492.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	50.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	36.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	36.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	45.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	36.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	45.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 e successivi anni	14.000.000.000

(1) Il decreto legge 224/1978 convertito con modificazioni nella legge 393/1978 ha ridotto le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 442/1967 dei seguenti ammontari:

- 3.000 milioni per il 1979
- 3.000 milioni per il 1980
- 3.000 milioni per il 1981

e le autorizzazioni di spesa di cui al D.L. 430/1971, convertito con modificazioni nella legge 594/1971 dei seguenti ammontari:

- 1.500 milioni per il 1979
- 3.100 milioni per il 1980
- 4.410 milioni per il 1981
- 3.250 milioni per il 1982
- 3.530 milioni per il 1983
- 3.740 milioni per il 1984
- 3.920 milioni per il 1985

Tali importi sono infatti destinati al fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977 n. 227 (artt. 1 e 4 del D.L. 265/1978 n. 224 convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393) e pertanto risultano computati nel prospetto relativo alla legge 27 luglio 1978, n. 393.

LEGGE 12 MARZO 1968 N. 260

Proroga della legge 30 dicembre 1960 n. 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

L'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 260, che proroga l'art. 5 della legge 30 dicembre 1960 n. 1676, ha autorizzato il Ministero del Tesoro a contrarre mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 400 miliardi ripartiti tra gli esercizi finanziari dal 1961/62 al 1980.

In attuazione della suddetta legge sono state stipulate dal 1961 al 1975 convenzioni con il Consorzio di Credito delle opere pubbliche che hanno consentito un netto ricavo di lire 290.000.000.000.

Negli anni dal 1976 al 1978 la situazione del mercato finanziario non ha consentito la realizzazione delle quote relative a quegli anni, pari a lire 60.000.000.000.

Il 30 maggio 1979 essendo stata assegnata al capitolo in questione la somma di lire 20.000.000.000, si è già provveduto al versamento del predetto importo.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	400.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	290.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	290.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	310.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	290.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	310.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	110.000.000.000

LEGGE 8 APRILE 1969 N. 160

Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno.

L'art. 3 della legge sopracitata (modificando in proposito il T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) ha, tra l'altro, determinato in lire 500 miliardi l'onere della Cassa per il Mezzogiorno per la concessione di un contributo sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse dall'ISVEIMER, IRFIS e CIS per il finanziamento di iniziative industriali nei territori del Mezzogiorno ed ha disposto che tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro negli anni dal 1970 al 1980.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	410.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	410.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	444.875.000.000 (1)
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	410.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	444.875.000.000 (1)
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	90.000.000.000

(1) Questo ammontare indicato comprende le quote relative agli anni dal 1970 al 1978 e la prima trimestralità per l'anno 1979.

LEGGE 12 DICEMBRE 1970 N. 979, ART. 21 (di conversione del D.L. n. 723 del 16 ottobre 1970).

Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali dell'agosto-ottobre 1970.

Lo scopo della legge 12 dicembre 1970 n. 979 è di consentire al Mediocredito Centrale la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti effettuati da Istituti di Credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali sinistrate, nonché su quelli a favore dei professionisti e privati danneggiati, in modo da permettere l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore e quello di mercato.

L'ammontare della spesa prevista complessiva è di lire 40.000.000.000, ripartita in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1971 al 1980.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	40.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	32.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	32.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	36.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	32.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	36.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	8.000.000.000

LEGGE 4 AGOSTO 1971 N. 588, conversione del D.L. n. 428 del 1971.

Aumento del Fondo di rotazione per la ricerca applicata istituito presso l'I.M.I.

Con il D.L. 5 luglio 1971 n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971 n. 588, il Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'art. 4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con uno stanziamento di lire 100 miliardi, è stato aumentato di lire 50 miliardi.

Il predetto aumento è stato attuato utilizzando il netto ricavo di operazioni finanziarie effettuate dal Ministero del Tesoro negli anni 1971 e 1972.

A tutto il 31 dicembre 1978, sull'ammontare di lire 50 miliardi sopracennato erano state spese lire 35 miliardi e la situazione è rimasta immutata al 31 marzo 1979.

Al 31 dicembre 1978 dello stanziamento di lire 50 miliardi ne residuavano 15 che sono stati eliminati dal bilancio per perenzione amministrativa, ai sensi della legge 20 luglio 1977 n. 407 essendo trascorso il quinquennio dallo stanziamento originario.

Pertanto ogni ulteriore spesa da effettuarsi utilizzando i predetti fondi è subordinata alla riassegnazione in bilancio dei fondi stessi da richiedersi alla Ragioneria Generale dello Stato. Con D.M. del 7 aprile u.s. è stata disposta l'assegnazione in bilancio della somma di lire 4 miliardi in previsione di una prossima erogazione all'I.M.I. per le esigenze del Fondo per la ricerca applicata.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	50.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	50.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	35.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	35.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	35.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	35.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	15.000.000.000 (1)

(1) 15 miliardi sono stati eliminati dal bilancio per perenzione amministrativa. A richiesta di questa Amministrazione sono stati nuovamente stanziati in bilancio 4 miliardi.

LEGGE 4 AGOSTO 1971 N. 594, di conversione del D.L. 5 luglio 1971 n. 430.

Contributi sugli interessi per crediti ad industria commercio ed artigianato.

Lo scopo della legge è quello di concedere, attraverso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

La spesa prevista ammonta a lire 113.500.000.000, ripartita in ragione di lire 5.500.000.000 nell'anno 1971, lire 5.000.000.000 nell'anno 1972, lire 8.500.000.000 nell'anno 1973, lire 11.500.000.000 nell'anno 1974, lire 14.500.000.000 per ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, lire 11.500.000.000 per l'anno 1979, lire 8.500.000.000 per l'anno 1980 e lire 5.000.000.000 per l'anno 1981.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	113.500.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	88.500.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	88.500.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	100.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	88.500.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	100.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	25.000.000.000 (1)

(1) Di cui 11.500.000.000 pagati nel 1979.

LEGGE 6 OTTOBRE 1971 N. 853

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975.

L'art. 10 della legge sopracitata ha recato agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali in particolare mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi.

L'art. 17 ultimo comma, della stessa legge ha poi stabilito che, per il quinquennio 1971-1975 l'onere relativo alle predette agevolazioni gravi sulla dotazione della Cassa per lo stesso periodo, mentre per il periodo successivo l'onere in parola, determinato in lire 2.550 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di lire 255 miliardi all'anno fino al 1985.

Alla data del 31 marzo 1979, a valere su detta somma sono state corrisposte alla Cassa del Mezzogiorno complessive lire 828.750 milioni, pari alle quote relative agli anni 1976, 1977, 1978 e alla prima trimestralità per l'anno 1979.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	2.550.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	765.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	765.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	956.250.000.000 (1)
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	765.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	956.250.000.000 (1)
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	1.785.000.000.000

L'art. 17 6° comma ha, inoltre, autorizzato la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni nel periodo 1971-1975 in eccedenza alla dotazione stabilita per lo stesso periodo, fino alla concorrenza di lire 1.450 miliardi, in conto dell'assegnazione che sarebbe stata autorizzata per il quinquennio successivo.

La medesima disposizione ha stabilito che ai predetti impegni doveva farsi fronte mediante iscrizione della cennata somma di lire 1.450 miliardi nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1980.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	1.450.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	1.150.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	1.150.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	1.300.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	1.150.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	1.300.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	300.000.000.000

(1) L'ammontare indicato è pari alle quote relative agli anni 1976, 1977, 1978 e alla prima trimestralità per l'anno 1979.

LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865

L'art. 67, lettera *d*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ha autorizzato la spesa complessiva di lire 78 miliardi, da ripartirsi negli anni 1976-1979, per la concessione di anticipazioni in pagamento dei debiti dello Stato nei confronti della GESCAL, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del programma decennale di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, recante liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (GESCAL).

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	78.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	67.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	67.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	67.000.000.000
e) impegni assunti al 31 agosto 1979	75.250.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	75.250.000.000

LEGGE 18 DICEMBRE 1972 N. 864

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 dicembre 1970 relativi alla Associazione tra CEE e Turchia.

La legge sopraindicata prevede la spesa relativa agli aiuti finanziari a favore della Turchia concessi sotto forma di prestiti dalla Banca Europea per gli Investimenti, quale mandataria degli Stati membri della Comunità.

La quota a carico dell'Italia, ai sensi dell'art. 4 del protocollo finanziario ratificato con la citata legge n. 864/1972, ammonta a 35,7 milioni di unità di conto, corrispondente a lire 22.312.500.000.

I pagamenti vengono effettuati su richiesta della BEI in relazione alle scadenze dei singoli contratti di prestito, tramite l'Ufficio Italiano dei Cambi che provvede agli accreditamenti sul conto intestato alla BEI presso la Banca d'Italia.

A decorrere dall'anno finanziario 1979 i pagamenti verranno effettuati in conto residui (residui di stanziamento).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	22.312.500.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	22.312.500.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	22.512.500.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	18.385.000.000
e) impegni assunti al 31 agosto 1979	22.312.500.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	19.492.775.380
g) autorizzazione prevista per il 1979 dei successivi anni	in relazione al- le richieste del- la B.E.I.

LEGGE 6 GIUGNO 1973 N. 321

Integrazione del Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia.

Le finalità della legge 6 giugno 1973 n. 321 consistono nell'integrazione della dotazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955 n. 908, per la concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiera e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonchè al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare.

La legge in oggetto prevede il conferimento di 40 miliardi di lire da ripartirsi in otto annualità di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1980.

Il beneficiario delle somme stanziare è il Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, istituito con la citata legge n. 908/4955.

Le procedure seguite per l'attuazione della legge consistono in un mandato di pagamento sulla Tesoreria Centrale dello Stato mediante

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accredитamento al conto corrente infruttifero intestato al cennato « Fondo » in essere presso la suddetta Tesoreria Centrale.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	40.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	30.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	30.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	35.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	30.000.000.000
f) pagamento effettuati al 31 agosto 1979	35.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	10.000.000.000

LEGGE 24 GIUGNO 1974 N. 268

Piano Rinascita Sardegna.

Questo provvedimento stanziava delle risorse a favore della Regione autonoma sarda da destinarsi al sostegno ed allo sviluppo delle attività economiche dell'isola.

È previsto un ammontare complessivo di 625 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1974, lire 50 miliardi nell'anno 1975, lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979, lire 70 miliardi nell'anno 1980, lire 75 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi negli anni 1982, 1983 e 1984.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	625.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	240.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	240.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	240.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	240.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	240.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	385.000.000.000

LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 652

Integrazione e modifiche al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge n. 1089 del 1968.

La legge 14 ottobre 1974 n. 652, ha recato un ulteriore aumento di 100 miliardi sul Fondo Speciale per la ricerca applicata, di cui all'art. 4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che è stato attuato con la stessa procedura prevista dalla legge 4 agosto 1971, n. 588, per l'aumento di lire 50 md.

A tutto il 31 dicembre 1978 ed al 31 marzo 1979 non è stata effettuata alcuna spesa sul predetto stanziamento di lire 100 md. (ricavo da operazioni finanziarie che sono state effettuate dal Ministero del Tesoro negli anni 1975 per lire 40 miliardi, 1977 per lire 20 miliardi e 1978 per lire 40 miliardi, essendo ancora disponibili fondi sul precedente stanziamento recato dalla legge n. 588 di cui si è dato cenno (*).

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	100.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	—
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	—
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	—
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	—
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	—

(*) Le somme predette, come pure quelle residue su tutte le altre autorizzazioni di spesa previste dalle leggi concernenti il Fondo speciale per la ricerca applicata, sono da considerarsi residui di stanziamento, in quanto il Tesoro provvede ad effettuare i relativi pagamenti su richiesta dell'Istituto Mobiliare Italiano cui è affidata la gestione del Fondo, in relazione alle effettive occorrenze del Fondo stesso (erogazioni ai matematici), dimostrate da situazioni finanziarie fornite di volta in volta dall'I.M.I.

Pertanto, l'utilizzazione degli stanziamenti previsti è condizionata dall'andamento della gestione in parola.

LEGGE 24 DICEMBRE 1974 N. 713, ART. 2

Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie dell'artigianato, commercio, esportazione, cooperazione.

La legge suddetta mette a disposizione della Cassa per il credito alle imprese artigiane i fondi necessari ad alleviare i pesi finanziari delle imprese artigiane.

La cassa in virtù di tale stanziamento contribuisce al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti ottenuti dalle piccole imprese, le quali possono, così, beneficiare di un tasso di favore, inferiore a quello di mercato.

L'ammontare della spesa prevista a tal fine, pari a lire 74 md., è stata ripartita in ragione di 4 md. per l'anno 1974, 6 md. per l'anno '75 8 md. per ciascuno degli anni dal 1976 al 1993.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	74.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	34.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	34.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	42.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	34.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	42.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed anni successivi	40.000.000.000

LEGGE 24 DICEMBRE 1974 N. 713, ART. 7

Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie dell'artigianato, del commercio, esportazione e cooperazione.

Il fine della legge in oggetto è quello di incrementare il fondo costituito presso il Mediocredito Centrale. La funzione del fondo contribuiti è quello di concorrere al pagamento degli interessi dovuti agli istituti e aziende di credito che effettuano operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito a favore delle imprese esportatrici.

L'ammontare della spesa prevista è di 100 md. che sono ripartiti annualmente: 4 md. nel 1974, 10 md. nel 1975, 11 md. nel 1976 e 15 md. per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	55.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	55.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	70.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	55.000.000.000
f) impegni assunti al 31 agosto 1979	70.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 e successivi anni	45.000.000.000

LEGGE 7 GIUGNO 1975 N. 227

Programma di meccanizzazione dei servizi postali.

La legge 7 giugno 1975, n. 227, ha autorizzato, in favore del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, l'apporto di lire 60 miliardi, con vincolo di destinazione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e alla informatica.

L'apporto in questione è stato previsto per gli anni dal 1975 al 1978 ed i relativi stanziamenti in bilancio sono stati di lire 10 miliardi nel 1975, lire 10 miliardi nel 1976, lire 20 miliardi nel 1977 e lire 5 miliardi nel 1978.

I rimanenti 15 miliardi non sono stati stanziati nel 1978, in relazione all'art. 208 della legge di approvazione del bilancio stesso e sono stati iscritti nel bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.

A tutto il 31 dicembre 1978 sono state spese lire 19.900 milioni e la situazione è rimasta immutata al 31 marzo 1979.

Anche per i finanziamenti di cui alla legge « 227 » valgono le forme e i modi di erogazione previsti per gli interventi del Fondo per la ricerca applicata (versamenti all'IMI in relazione alle esigenze del Fondo per erogazioni da effettuarsi ai mutuatari).

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	60.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	45.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	19.900.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	19.900.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	19.900.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	19.900.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	15.000.000.000

LEGGE 10 OTTOBRE 1975 N. 517

Credito agevolato al commercio.

La legge 10 ottobre 1975 n. 517 prevede all'art. 8 la costituzione e l'incremento annuale del fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento a medio termine che gli Istituti di credito concedono alle imprese commerciali.

L'ammontare complessivo della spesa prevista è di lire 10 miliardi in ragione di lire 1 miliardo all'anno dal 1975 al 1984.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa effettuata fino al 31 dicembre 1978 e al 31 marzo 1979 ammonta a lire 4 miliardi.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	10.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	4.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	4.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	5.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	4.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	5.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	6.000.000.000

LEGGE 16 OTTOBRE 1975 N. 492, di conversione del D.L. 376 del 1975.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti esportazioni, edilizia ed opere pubbliche.

L'art. 4 del provvedimento legislativo sopra menzionato prevede il versamento sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'art. 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'importo di lire 600 miliardi, di cui autorizza l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari, in ragione di lire 371.700 milioni ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, e di lire 228.300 milioni per l'esecuzione di opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167.

In relazione a quanto sopra, furono disposti, nell'anno 1975, il pagamento della somma di lire 150 miliardi e nell'anno 1978 il pagamento di lire 50 miliardi.

Gli importi predetti fanno parte delle somme reperite, ai sensi dell'art. 20 del ripetuto D.L. n. 376, tramite operazioni finanziarie, e fatte affluire sul conto speciale ivi stesso istituito.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	200.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	200.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	200.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	200.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	200.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	400.000.000.000

LEGGE 16 OTTOBRE 1975 N. 493, di conversione del decreto n. 377 del 1975.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardante incentivi per piccole e medie imprese, Agricoltura, Mezzogiorno e Trasporti.

L'art. 13 del provvedimento legislativo sopra menzionato prevede lo stanziamento a favore della Cassa per il Mezzogiorno di lire 1.000 miliardi, per gli interventi di competenza della Cassa medesima (1).

Della predetta somma, lire 300 miliardi sono riservate ad interventi nel settore agricolo.

Pertanto, nell'anno 1976 è stato disposto il pagamento a favore della Cassa per il Mezzogiorno della somma di lire 172 miliardi.

Il predetto importo fa parte delle somme reperite, ai sensi dell'art. 19 del ripetuto D.L. n. 377, tramite operazioni finanziarie, e fatte affluire sul conto speciale ivi stesso istituito.

(lire)

a) autorizzazioni complessive	1.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	172.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	172.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	172.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	172.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	172.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	828.000.000.000

(1) Successivamente ricompresi nella complessiva autorizzazione ex L.183/1976.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975 N. 493

Di conversione del D.L. n. 377 del 1975 provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi per piccole e medie imprese Agricoltura, Mezzogiorno e Trasporti.

Con questo provvedimento sono stanziato risorse destinate al Medio-credito centrale per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti effettuati da Istituti di credito speciale alle piccole e medie imprese industriali in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore, inferiore a quello di mercato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ammontare degli stanziamenti è di lire 20 miliardi, ripartito in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1975, lire 8 miliardi nell'anno 1976 e lire 10 miliardi nell'anno 1979.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	20.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	10.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	10.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	20.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	10.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	20.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	10.000.000.000

LEGGE 3 FEBBRAIO 1976 N. 11

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni CEE - Stati ACP di Lomè del 28 febbraio 1975.

La legge sopraindicata prevede la spesa derivante dalla esecuzione dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti che la CEE, in base alla convenzione di Lomè del 28 febbraio 1975, dovrà destinare agli Stati ACP.

Con tale accordo, tra gli Stati membri della Comunità è stato istituito il quarto Fondo Europeo di Sviluppo dotato di un importo di 3.150 milioni di unità di conto di cui 3.000 per aiuti finanziari agli Stati ACP e 150 per i paesi, territori e dipartimenti francesi d'Oltremare.

Il contributo italiano al IV° F.E.S. ammonta a 378 milioni di unità di conto da versare in quote stabilite annualmente dal Consiglio delle Comunità Europee.

Tali quote vengono corrisposte nel controvalore in lire italiane (in base al tasso di conversione vigente alla data di scadenza di ciascun pagamento) con accredito sullo speciale conto infruttifero intestato alla Commissione delle Comunità Europee presso la Banca d'Italia, con emissione di ordinativi diretti di pagamento.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	338.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	120.400.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	99.700.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	157.573.657.803
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	99.700.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	157.573.657.803
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	217.600.000.000

LEGGE 6 MARZO 1976 N. 52

Edilizia per il personale dei corpi di Polizia.

La legge 52 prevede una spesa di lire 125 miliardi per la costruzione di case popolari da assegnare al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'arma dei Carabinieri, ecc.

All'uopo la Cassa Depositi e Prestiti concede agli Istituti Autonomi per le case popolari somme annue pari a lire 15 md. per l'anno 1976, 25 md. per il 1977, 50 md. per il 1978 e 35 md. per il 1979.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	125.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	90.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	52.500.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	116.250.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	52.500.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	116.250.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed anni successivi (1)	35.000.000.000

(1) La legge si esaurisce nell'anno 1979.

LEGGE 30 APRILE 1976 N. 374

Provvidenze a favore dei consorzi e delle Società consortili tra piccole e medie imprese.

La legge 30 aprile 1976, n. 374, avente per oggetto « Provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili tra piccole e medie imprese », ha previsto, all'art. 12, l'aumento di lire 20 miliardi a favore del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale, in ragione di lire 4 miliardi in ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a partire dall'esercizio finanziario 1976.

Sono state versate le quote riferite agli anni dal 1976 al 1979 per un totale di lire 16 miliardi.

Nel corso del 1980 si provvederà al versamento dall'ulteriore quota di lire 4 miliardi.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	20.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	12.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	12.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	16.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	12.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	16.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	8.000.000.000

LEGGE 2 MAGGIO 1976 N. 183

Interventi straordinari per il Mezzogiorno.

L'art. 22 della legge sopracitata, come integrato dall'art. 47 della legge 22 dicembre 1978 (legge finanziaria), ha autorizzato, a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, il complessivo apporto di lire 19.900 miliardi, delle quali:

— lire 14.900 miliardi quale dotazione della Cassa per l'attuazione degli interventi di sua competenza nell'indicato quinquennio.

Tale somma — a parte i 1.000 miliardi di cui al D.L. 377/1975 ivi compresi, che saranno corrisposti alla Cassa in base alle esigenze dalla stessa segnalate — deve essere iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, quanto a lire 10.400 miliardi nel corso degli anni dal 1976 al 1980, e quanto a lire 3.500 miliardi (sgravio contributivo e agevolazioni alle iniziative industriali) nel corso degli anni dal 1981 al 1990.

— lire 5.000 miliardi quale limite degli impegni che la Cassa può assumere nel quinquennio in eccedenza alla dotazione suddetta.

Tale somma dev'essere iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro nel corso degli anni dal 1981 al 1985.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	19.900.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	4.622.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	4.622.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	4.741.590.082.200
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	4.622.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	4.741.590.082.200
g) autorizzazioni previste per l'anno 1979 e successivi	14.450.000.000.000

I pagamenti effettuati alla data del 31 agosto 1979, a valere sulla somma di lire 14.900 md., per complessive lire 4.741.590.082.200, risultano così distinti:

	(lire)
— sui 1.000 md. D.L. 377/1975	172.000.000.000
— dotazione 1976-77-78 (parte con stanziamenti di bilancio e parte con operazioni finanziarie e prestiti BEI)	4.450.000.000.000
— quota parte dotazione 1979 (prestiti BEI)	119.590.082.200

Dei 4.450 md., lire 5 miliardi sono stati corrisposti all'ENAPI (art. 19 legge 183/1976), lire 1,8 miliardi sono stati corrisposti allo SVIMEZ quale contributo per gli anni 1976-77-78 (art. 22 stessa legge) e lire 439.029.250 sono stati trasferiti al bilancio del Ministero del Tesoro (art. 22, comma 5°, stessa legge).

LEGGE 5 MAGGIO 1976 N. 206

Aumento del fondo di dotazione dell'ENEL.

L'art. 1 della legge sopracitata autorizza il conferimento, da parte del Tesoro, al fondo di dotazione dell'ENEL della somma di lire 2.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi in ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978, di lire 400 miliardi nell'anno 1979 e di lire 100 miliardi nel 1980.

A norma dell'art. 2 della ripetuta legge n. 206, al reperimento delle predette somme si provvede mediante operazioni sul mercato finanziario. Pertanto, nel corso degli anni dal 1976 al 1978, si sono effettuate operazioni di indebitamento che hanno consentito un ricavo netto complessivo di lire 1.900 miliardi.

Di tale importo complessivo fa parte la somma di lire 400 miliardi, relativa all'anno 1979, reperita con un'emissione di buoni pluriennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1984, corrisposta all'ENEL il 18 gennaio ed il 10 febbraio del corrente anno.

(lire)

a) autorizzazioni complessive	2.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	1.500.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	1.500.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	1.900.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	1.500.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	1.900.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	500.000.000.000 (1)

(1) La somma di lire 500.000.000.000 è costituita da lire 400.000.000.000 quale quota anno 1979 e da lire 100.000.000.000 quale quota anno 1980.

LEGGE 24 MAGGIO 1976 N. 350, di conversione del D.L. 30 aprile 1976 n. 156, art. 1/5.

Provvidenze urgenti a favore dell'industria ed artigianato.

La legge suddetta contempla un trasferimento di fondi al Medio-credito centrale, il quale ne attinge per contribuire al pagamento degli interessi dovuti dalle piccole e medie imprese agli istituti di credito che concedono loro finanziamenti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa prevista pari a 670 md. è in parte rivolta alle imprese medie e piccole che agiscono all'interno del Paese (per 70 md.) ed in parte a quelle che esportano i loro prodotti (per 600 md.).

La ripartizione annuale della spesa prevede: lire 80 md. per l'anno '77, 150 md. per il '78, 145 md. per il '79, 118 md. per il 1980, 95 md. per il 1981 ed 82 md. per il 1982.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	670.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	230.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	230.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	375.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	230.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	375.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	440.000.000.000

LEGGE 24 MAGGIO 1976 N. 350, di conversione del D.L. 30 aprile 1976 n. 156 art. 1/3 bis.

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

Lo spirito dell'art. 1/3 bis della legge n. 350 è quello di trasferire fondi alla Banca Nazionale del Lavoro atti ad aumentare il fondo di dotazione gestito dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso tale istituto di credito.

L'ammontare della spesa prevista pari ai 45 miliardi è ripartita in ragione di 15 miliardi per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	45.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	30.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	30.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	45.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	30.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	45.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	15.000.000.000

LEGGE 24 MAGGIO 1976 N. 350, di conversione del D.L. 30 aprile 1976 n. 156 - art. 1/3.

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

Tale legge stanZIA fondi a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane perchè siano devolute alle imprese artigiane sotto forma di contributi per il pagamento degli interessi di finanziamenti ottenuti da dette imprese.

L'ammontare della spesa prevista pari a 350 miliardi è ripartita annualmente in ragione di 15 miliardi per l'anno 1976, 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985, e 20 miliardi per l'anno 1986.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	85.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	85.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	120.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	85.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	120.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	265.000.000.000

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976 N. 902

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

A termini dell'art. 25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, la dotazione del fondo in oggetto è costituita:

a) dalla somma di lire 2.080 miliardi (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1993 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-80.

b) dalla somma di lire 1.120 miliardi (destinata agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato negli anni dal 1976 al 1988 e da utilizzarsi dal medesimo.

c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni.

Totale degli stanziamenti affluiti al bilancio del Min. Tesoro:

	(lire)
1) Interi stanziamenti previsti per gli anni 1976 e parte di quello previsto per il 1978	113.000.000.000
2) Somme trasportate dal bilancio del Ministero dell'Industria (legge 623/1959) a tutto il 31 dicembre 1978	201.226.222.564
3) Somme stanziare in bilancio per il 1979, di cui 73.000.000.000 per il n. 1) e 42.697.525.000 per il n. 2)	115.697.525.000
4) Stanziamento legge 13 agosto 1979, n. 380	29.741.705.545
	459.665.453.109
	459.665.453.109

Totale dei pagamenti effettuati alla data del 31 agosto 1979:

	(lire)
— L'intera somma di cui al n. 1)	113.000.000.000
— L'intera somma di cui al n. 2)	201.226.222.564
— A valere sullo stanziamento di cui al n. 3)	86.773.143.750
— A valere sullo stanziamento di cui al n. 4)	—
	400.999.366.314
	400.999.366.314

LEGGE 14 MARZO 1977 N. 73

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Jugoslavia.

Con la legge sopraindicata si è ratificato e data esecuzione al Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello Scambio di Note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.

Ai sensi dell'art. 3 di tale legge il Governo ha emanato, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie sotto gli aspetti tecnici, finanziari e fiscali, all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ed a consentire l'attuazione delle misure connesse, occorrenti per il raggiungimento delle finalità previste dagli accordi stessi.

Con D.M. n. 136489 del 7 luglio 1978 è stato istituito un nuovo Capitolo di spesa, n. 7761 con iscritta la somma di lire 450 milioni per il rimborso alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia delle spese relative alla costruzione di una strada, la cui esecuzione avverrà a cura del Governo Jugoslavo.

La spesa relativa alla costruzione della strada stessa sarà rimborsata alla Jugoslavia non appena saranno stati completati i lavori. Detta somma, non utilizzata per il 1978 per mancata ultimazione in termini utili, dell'opera stessa, è stata impegnata in residui passivi al 31 dicembre 1978.

L'utilizzo di tale importo avverrà in un'unica soluzione al 31 agosto 1979.

Al 31 agosto 1979 nessun pagamento è stato effettuato.

LEGGE 13 APRILE 1977 N. 191

Partecipazione italiana alla Banca Interamericana di Sviluppo.

La legge 13 aprile 1977 n. 191 riguarda la partecipazione italiana alla Banca Interamericana di Sviluppo che comporta la sottoscrizione di una quota di capitale interregionale della Banca ed un contributo al Fondo Operazioni Speciali della Banca stessa per complessivi \$ USA 71.753.296, da corrispondere in sei anni a partire dal 1977 e fino al 1982 compreso.

I versamenti di cui è beneficiaria la Banca Interamericana di Sviluppo, vengono effettuati tramite l'Ufficio Italiano dei Cambi.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	63.667.446.610
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	20.097.446.610
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	20.097.446.610
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	34.749.446.610
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	20.097.446.610
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	34.413.744.722
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	43.570.000.000

Ripartite in ragione di lire 14.652.000.000 per il 1979, lire 13.615.000.000 per il 1980; lire 10.003.000.000 per il 1981, lire 5.300.000.000 per il 1982.

LEGGE 1° GIUGNO 1977 N. 285

Provvedimenti sull'occupazione giovanile.

Tale provvedimento autorizza il finanziamento di programmi d'occupazione giovanile, predisposti, tra gli altri, anche dalle amministrazioni dello Stato.

In attuazione di tale provvedimento legislativo, la Direzione Provinciale del Tesoro ha predisposto un programma annuale di adeguamento ed aggiornamento dei servizi in materia pensionistica, demandati alla competenza delle Direzioni Provinciali del Tesoro, che prevede una spesa di lire 6.390.559.240 per gli anni 1977/1978 e di lire 2.367.231.862 per l'anno 1979.

A seguito, peraltro, del D.L. 6 luglio 1978 n. 351 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è stato predisposto un piano di proroga del predetto programma, finalizzato all'adeguamento formativo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 della sopraindicata legge n. 285/1977.

Detto piano, approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 14 c.m., prevede una spesa di lire 7.309.304.825 per l'anno 1979 e di lire 6.185.534.078 per l'anno 1980.

Devesi, inoltre, segnalare che al fine di dare concreto avvio al progetto di meccanizzazione integrale dei servizi delle Direzioni provinciali del Tesoro, è stato predisposto un piano finalizzato all'assunzione e all'adeguamento formativo dei giovani da destinare ai Centri Elaborazione Dati dell'Amministrazione del Tesoro.

Il citato piano, anch'esso approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 14 c.m. prevede una spesa di lire 755.804.634 per l'anno 1979 e di lire 2.267.413.902 per l'anno 1980.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	8.757.791.102
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	6.390.559.240
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	6.390.559.240
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	6.946.122.527
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	3.610.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	6.946.122.527
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	2.367.231.862

LEGGE 6 GIUGNO 1977 N. 277

Contributo addizionale a favore dell'I.D.A. (IV ricostituzione delle risorse).

La legge citata stabilisce la partecipazione dell'Italia alla IV ricostituzione delle risorse dell'Organismo Internazionale per lo Sviluppo: I.D.A. (International Development Association).

Il contributo statale previsto pari a lire 102.399.277.500 è ripartito in quattro anni dal 1979 al 1982, ed i versamenti sono effettuati dall'Ufficio

Italiano Cambi contro rilascio di speciali certificati di credito, ammortizzabili in dieci anni, e fruttiferi dell'interesse dell'1 per cento annuo.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	102.400.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	—
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	—
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	74.300.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	—
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	70.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	102.400.000.000

LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 536, di conversione del D.L. 8 luglio 1977 n. 375 - art. 2.

Conferimento di fondi al Mediocredito Centrale.

Lo scopo della legge 8 agosto 1977 n. 536 è quello di conferire ulteriori assegnazioni al fondo contributi costituito presso il Mediocredito Centrale per la concessione del concorso negli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito effettuato da istituti ed aziende di credito.

L'ammontare della spesa prevista è di lire 200.000.000 ripartita in ragione di lire 10.000.000.000 nell'anno 1977, lire 40.000.000.000 nell'anno 1978 e lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	200.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	50.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	50.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	100.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	50.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	100.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	150.000.000.000

LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 536, di conversione del D.L. 8 luglio 1977 n. 375.

Conferimento di fondi al Mediocredito Centrale.

Il decreto legge 8 luglio 1977 n. 375, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 536, avente per oggetto « Conferimento di fondi al Mediocredito Centrale » ha previsto un incremento di lire 300 miliardi a favore del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1977, lire 80 miliardi per il 1978 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980.

L'importo versato ammonta a lire 200 miliardi relativo rispettivamente agli anni 1977, 1978, 1979.

Nel corso dell'anno 1980 si procederà al versamento della restante quota di lire 100 miliardi.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	300.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	100.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	100.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	200.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	100.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	200.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	200.000.000.000

LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 546

Ricostruzione delle zone terremotate del Friuli.

L'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546 ha autorizzato, per l'ammodernamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio, la spesa di lire 150 miliardi che verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il quinquennio 1978-1982, in ragione di lire 30 miliardi all'anno.

In attuazione della citata legge n. 546 sono già stati versati lire 60 miliardi relativi alle quote 1978 e 1979.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	150.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	30.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	30.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	60.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	30.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	60.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	120.000.000.000

LEGGE 12 AGOSTO 1977 N. 675

Riconversione e ristrutturazione industriale.

La legge 12 agosto 1977, n. 675, all'art. 29, ha previsto stanziamenti per il Fondo Speciale per la Ricerca applicata di cui all'art. 4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, di lire 200 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per nuovi finanziamenti e per nuovi contributi. Questi ultimi costituiscono una particolare forma di intervento del Fondo per la quale non è previsto il rimborso da parte dei beneficiari, che deve essere gestita con contabilità separata.

Gli stanziamenti in discorso sono previsti, quanto ai finanziamenti, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979, e, quanto ai contributi, in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979.

Nessuna spesa risultava effettuata sia al 31 dicembre 1978, che al 31 marzo 1979.

In proposito è da rilevarsi che la citata legge « 675 » ha parzialmente modificato le norme relative al fondo per la ricerca applicata, attribuendo al C.I.P.I. i compiti già affidati al C.I.P.E. dalle norme stesse, tra i quali quello della emanazione delle direttive generali per la gestione del Fondo.

Pertanto, la pratica attuazione della legge n. 675, per quanto riguarda la materia in esame, è stata finora subordinata sia all'emanazione di nuove direttive da parte del C.I.P.I. (avvenute nel febbraio 1979) che al rinnovo della convenzione con l'I.M.I. per la gestione del Fondo predetto, da attuarsi, a sua volta, dopo l'emanazione delle direttive.

È stato, a tal fine, predisposto uno schema di convenzione tra l'I.M.I. ed il Ministero del Tesoro, da tempo inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	100.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	100.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	100.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	—
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	—
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	500.000.000.000

LEGGE 12 AGOSTO 1977 N. 675 - ART. 29/4

Riconversione e ristrutturazione industriale.

La legge 12 agosto 1977 n. 675 all'art. 29/4 prevede un conferimento al Patrimonio dell'Istituto Mobiliare Italiano per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della GEPI di 252 md.

Successivamente con legge 8 gennaio 1979 n. 6 e D.L. 28 marzo 1979 n. 99 sono stati per la medesima finalità stanziati rispettivamente 90 e 180 md.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	522.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	186.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	186.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	522.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	186.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	522.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979	336.000.000.000

LEGGE 9 DICEMBRE 1977 N. 956

Aumento della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca Europea per gli Investimenti.

La legge 9 dicembre 1977 n. 956 stabilisce che la quota di partecipazione italiana al capitale della Banca Europea per gli Investimenti è aumentata di 270 milioni di unità di conto, da versare per il 10 per cento, pari a 27 milioni di unità di conto, conformemente alla decisione adottata il 10 luglio 1975 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa.

Di tale importo, convertito in lire italiane, la metà è stata versata nel 1977 ed il restante ammontare, di 13.500.000 unità di conto, viene corrisposto in 4 rate semestrali a decorrere dal 30 aprile 1978.

I pagamenti vengono effettuati tramite l'Ufficio Italiano dei Cambi, che, alle singole scadenze, anticipa alla BEI il controvalore in lire di ciascuna rata.

Con successiva emissione di decreto e relativo mandato di pagamento il Ministero del Tesoro provvede a rimborsare all'U.I.C. le quote anticipate.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	27.600.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	20.600.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	20.600.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	20.600.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	20.600.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	20.600.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	7.000.000.000

LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 393, di conversione del D.L. 26 maggio 1978
n. 224 - art. 1.

Conferimento di fondi al Mediocredito Centrale.

La legge 27 luglio 1978 n. 393 prevede ulteriori assegnazioni al Fondo contributi presso il Mediocredito Centrale per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

L'ammontare della spesa prevista per ciascun anno è di lire 1.250.000.000.000, ripartita in ragione di lire 20.000.000.000 nel 1978, lire 125.000.000.000 nel 1979, lire 268.000.000.000 nel 1980, lire 313.000.000.000 nel 1981, lire 239.000.000.000 nel 1982, lire 140.000.000.000 nel 1983, lire 100.000.000.000 nel 1984 e lire 45.000.000.000 nel 1985.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	1.250.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	20.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	20.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	145.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	20.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	145.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	1.230.000.000.000 (1) (2)

(1) Di cui 125.000.000.000 pagati nel 1979.

(2) Compresa modifica di cui all'art. 51 della legge n. 843 del 1978.

LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 393, di conversione del D.L. 26 maggio 1978 n. 224 (art. 4 bis).

Conferimento di fondi al Mediocredito Centrale.

L'art. 4 bis della legge 27 luglio 1978 n. 393 prevede una assegnazione di fondi al Mediocredito Centrale in attuazione dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977 n. 227.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	103.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	20.550.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	20.550.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	33.050.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	20.550.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	33.050.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	82.450.000.000

Ripartiti in ragione di lire 12.500.000.000 per il 1979, lire 13.100.000.000 per il 1980, lire 14.410.000.000 per il 1981, lire 10.250.000.000 per il 1982, lire 10.530.000.000 per il 1983, lire 10.740.000.000 per il 1984, lire 10 miliardi 920.000.000 per il 1985.

Ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della legge 24 maggio 1977 n. 227, è stata richiesta, per l'anno 1980, l'istituzione di un apposito capitolo di spesa con i seguenti ammontari:

1980 — L. 650.000.000

1981 — L. 600.000.000

1982 — L. 600.000.000.

Tali stanziamenti sono in relazione alle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 27, primo comma, della citata legge 227/1977 (emissione di prestiti obbligazionari da parte del Mediocredito Centrale) e potranno di anno in anno subire degli aggiustamenti in dipendenza del numero e dell'ammontare di dette operazioni.

LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

L'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, autorizza per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma dell'art. 1 della stessa legge l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro

consorzi, nonchè ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 3.500.000.000.000 da ripartirsi nel quadriennio 1978-1981 alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con l'apporto dello Stato di lire 1.500.000.000.000. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 300.000.000.000 nel 1979, di lire 500.000.000.000 nel 1980, e di lire 700.000.000.000 nel 1981.

In attuazione dell'art. 35 della citata legge n. 457 è stato iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1979 la somma di lire 300.000.000.000 che sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti nel corso dell'anno.

(lire)

a) autorizzazioni complessive	1.500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	—
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	—
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	225.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	—
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	225.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	1.500.000.000.000

L'art. 40 della legge 5 agosto 1978 n. 457 ha autorizzato il Tesoro a conferire alla Cassa Depositi e Prestiti la somma di lire 180.000.000.000 per l'aumento del Fondo Speciale costituito presso la Cassa medesima ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 60.000.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980, 1981.

In attuazione dell'art. 40 della citata legge n. 457 è stata iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro la somma di lire 60.000.000.000 per l'anno 1979 che sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti nel corso dell'anno.

(lire)

a) autorizzazioni complessive	180.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	—
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	—
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	45.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	—
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	45.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	180.000.000.000

LEGGE 5 DICEMBRE 1978 N. 776 (art. 1).

Aumento fondi della Cassa per il Credito alle imprese artigiane.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane risconta con l'impiego del fondo di dotazione, le operazioni effettuate dagli istituti di credito primari integrandone, in tal modo, le disponibilità finanziarie.

La somma prevista ammonta a lire 350.000.000.000 ripartiti in ragione di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	150.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	30.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	30.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	60.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	— (1)
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	60.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	120.000.000.00 (2)

(1) Le somme previste nell'anno 1978 sono state stanziolate soltanto sul finire di detto anno, per cui il pagamento ha potuto aver luogo nel corrente esercizio.

(2) La somma di lire 30.000.000.000, relativa all'anno 1979, verrà impegnata e versata in detto anno.

LEGGE 5 DICEMBRE 1978 N. 776 (art. 2).

Aumento fondi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane concede contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

La somma prevista ammonta a lire 350.000.000.000 ripartiti in ragione di lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	50.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	50.000.000.000
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	100.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	— (1)
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	100.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	300.000.000.000 (2)

(1) Le somme previste nell'anno 1978 sono state stanziolate soltanto sul finire di detto anno, per cui il pagamento ha potuto aver luogo nel corrente esercizio.

(2) La somma di lire 50.000.000.000, relativa all'anno 1979, verrà impegnata e versata in detto anno.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843

Autorizzazione di spesa per il fondo di solidarietà nazionale.

Con questa legge si autorizza il fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni, a concedere provvidenze contributive e creditizie ai fini della ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche e calamità naturali.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981 sono conferiti 25 miliardi che devono confluire nel Fondo di solidarietà nazionale attraverso mandato di pagamento sulla Tesoreria Centrale dello Stato estinguibile mediante accreditamento del conto corrente infruttifero aperto al nome del cennato « Fondo » intestato al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in essere presso la suddetta Tesoreria Centrale.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	75.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	—
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	—
d) impegni assunti al 31 agosto 1979	25.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	—
f) pagamenti effettuati al 31 agosto 1979	25.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	75.000.000.000

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**LEGGE 9 MAGGIO 1975 N. 153**

La legge sopra citata concerne provvedimenti per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee nn. 72/159, 72/160 e 72/161 del 17 aprile 1972 per l'ammodernamento e perfezionamento delle strutture agricole.

Dal 1° gennaio 1978 lo stanziamento confluisce globalmente al Capitolo 5926 (Fondo Comune) per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dopo la ripartizione CIPE ai Capitoli istituiti dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, limitatamente ai fondi da assegnare alle Regioni a statuto speciale.

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	149,7
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	27,7
b) Impegni assunti	27,7
c) Pagamenti eseguiti	—
d) Residui	27,7
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	12,8
b) Impegni assunti	—
c) Pagamenti eseguiti	27,7

LEGGI 16 OTTOBRE 1975 N. 492/493, di conversione dei DD.LL. 13 agosto 1975 nn. 376 e 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia.

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti-legge, noti con il nome di « pacchetti La Malfa », recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato — tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno — ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'origine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti), destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle Regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e finanziati dal Tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli articoli 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso:

D.L. 13 agosto 1975 n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975 n. 492:

— art. 14: *opere di edilizia ospedaliera.*

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le Regioni con delibera del 30 marzo 1976;

— art. 15: *contributi speciali alle Regioni.*

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle Regioni di contributi speciali ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970 n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico-sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive Regioni;

— art. 16: *finanziamento delle opere di competenza regionale.*

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le Regioni con delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igieniche e sanitarie, dei trasporti, della agricoltura e dell'edilizia.

D.L. 13 agosto 1975 n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975 n. 493:

— art. 9: *irrigazione.*

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste il compito di individuare le

opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale. Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Quest'ultima somma veniva quindi ripartita tra le Regioni — con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura prevalentemente nei primi mesi del 1976 — per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali;

— art. 10 (1° e 2° comma): *interventi per la zootecnia.*

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200 miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del « quadrifoglio » allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e per lire 160 miliardi alle Regioni;

— art. 10-quinquies: *forestazione.*

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti a incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e per lire 15 miliardi alle Regioni.

Dalle allegate situazioni prospettiche, concernenti ciascuno degli articoli di cui sopra è cenno, emergono le quote di finanziamento assegnate — per effetto dei predetti riparti — a ciascuna Regione, le relative somme iscritte in bilancio in base all'andamento dei fabbisogni man mano segnalati dalle Regioni interessate e impegnate fino a tutto il 25 settembre 1979, nonché le erogazioni effettuate e i residui disponibili, a quella stessa data, in favore di quegli Enti medesimi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 14. — *Oggetto:* EDILIZIA OSPEDALIERA

Autorizzazione spesa complessiva lire 600.000 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui
Abruzzo	23.388	12.117	7.162	4.955
Basilicata	13.788	12.447	8.704	3.743
Calabria	31.708	7.926	2.242	5.684
Campania	57.190	14.297	687	13.610
Emilia-Romagna	33.278	20.819	12.319	8.500
Friuli-Venezia Giulia	10.007	2.501	—	2.501
Lazio	50.267	12.566	5.079	7.487
Liguria	13.498	3.374	—	3.374
Lombardia	63.996	38.999	34.295	4.704
Marche	19.025	16.756	8.784	7.972
Molise	15.010	6.752	1.200	5.552
Piemonte	35.024	12.755	5.194	7.561
Puglia	46.485	25.621	14.669	10.952
Sardegna	26.471	18.617	7.931	10.686
Sicilia	66.906	16.726	5.186	11.540
Toscana	30.079	16.519	12.070	4.449
Umbria	6.516	5.629	3.018	2.611
Valle d'Aosta	3.141	3.141	2.709	432
Veneto	36.013	15.003	7.200	7.803
Bolzano	9.660	9.660	9.660	—
Trento	8.550	8.550	8.550	—
Totale	600.000	280.775 (1)	156.659	124.116

(1) Una restante somma di lire 29.225 è impegnata ma non ripartita.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 16. — *Oggetto:* COMPLETAMENTO OPERE REGIONALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100.000 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui
Abruzzo	4.584	4.584	995	3.589
Basilicata	4.710	4.710	2.601	2.109
Calabria	6.852	6.852	1.079	5.773
Campania	11.159	11.159	5.147	6.012
Emilia-Romagna	3.996	3.996	3.996	—
Friuli-Venezia Giulia	2.137	2.137	—	2.137
Lazio	6.992	6.992	3.166	3.826
Liguria	2.399	2.399	815	1.584
Lombardia	6.299	6.299	—	6.299
Marche	3.014	3.014	—	3.014
Molise	3.577	3.577	2.753	824
Piemonte	4.269	4.269	—	4.269
Puglia	8.922	8.922	5.426	3.496
Sardegna	5.508	5.508	—	5.508
Sicilia	10.866	10.866	5.989	4.877
Toscana	3.659	3.659	3.174	485
Umbria	2.488	2.488	935	1.553
Valle d'Aosta	1.479	1.479	1.479	—
Veneto	4.055	4.055	2.027	2.028
Bolzano	1.610	1.610	1.610	—
Trento	1.425	1.425	1.425	—
Totale	100.000	100.000	42.617	57.383

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 15. — *Oggetto*: CONTRIBUTI SPECIALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100.000 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui
Abruzzo	4.584	4.584	1.589	2.995
Basilicata	4.710	4.710	2.996	1.714
Calabria	6.852	6.852	772	6.080
Campania	11.159	11.159	8.651	2.508
Emilia-Romagna	3.996	3.996	3.996	—
Friuli-Venezia Giulia	2.137	2.137	—	2.137
Lazio	6.992	6.992	1.561	5.431
Liguria	2.399	2.399	1.200	1.199
Lombardia	6.299	6.299	—	6.299
Marche	3.014	3.014	—	3.014
Molise	3.577	3.577	1.424	2.153
Piemonte	4.269	4.269	—	4.269
Puglia	8.922	8.922	4.200	4.722
Sardegna	5.508	5.508	—	5.508
Sicilia	10.866	10.866	—	10.866
Toscana	3.659	3.659	3.659	—
Umbria	2.488	2.488	555	1.933
Valle d'Aosta	1.479	1.479	1.479	—
Veneto	4.055	4.055	1.300	2.755
Bolzano	1.610	1.610	1.610	—
Trento	1.425	1.425	1.425	—
Totale	100.000	100.000	36.417	63.583

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 9. — Oggetto: IRRIGAZIONE

Autorizzazione spesa complessiva lire 128.811 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui
Abruzzo	5.205	5.205	580	4.625
Basilicata	3.350	3.350	2.094	1.256
Calabria	10.000	10.000	3.961	6.039
Campania	8.468	8.468	4.162	4.306
Emilia-Romagna	8.931	8.931	8.534	397
Friuli-Venezia Giulia	5.000	5.000	2.423	2.577
Lazio	10.000	10.000	95	9.905
Liguria	1.500	1.500	—	1.500
Lombardia	7.836	7.836	6.227	1.609
Marche	2.053	2.053	1.750	303
Molise	763	763	720	43
Piemonte	600	600	240	360
Puglia	8.324	8.324	—	8.324
Sardegna	9.500	9.500	—	9.500
Sicilia	12.000	12.000	640	11.360
Toscana	2.130	2.130	1.471	659
Umbria	3.200	3.200	766	2.434
Valle d'Aosta	—	—	—	—
Veneto	22.212	22.212	16.056	6.156
Bolzano	4.105	4.105	4.105	—
Trento	3.634	3.634	3.634	—
Totale	128.811	128.811	57.458	71.353

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 10 Ic. — *Oggetto*: ZOOTECCNIA

Autorizzazione spesa complessiva lire 160.000 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui
Abruzzo	9.543	9.543	—	9.543
Basilicata	6.175	6.175	2.942	3.233
Calabria	8.535	8.535	2.596	5.939
Campania	18.592	18.592	14.429	4.163
Emilia-Romagna	10.332	10.332	10.332	—
Friuli-Venezia Giulia	2.475	2.475	2.475	—
Lazio	7.866	7.866	—	7.866
Liguria	677	677	—	677
Lombardia	13.078	13.078	9.250	3.828
Marche	5.824	5.824	—	5.824
Molise	3.539	3.539	1.691	1.848
Piemonte	9.493	9.493	—	9.493
Puglia	9.709	9.709	2.427	7.282
Sardegna	15.507	15.507	380	15.127
Sicilia	17.638	17.638	4.094	13.544
Toscana	4.676	4.676	4.676	—
Umbria	2.333	2.333	1.166	1.167
Valle d'Aosta	322	322	271	51
Veneto	8.830	8.830	—	8.830
Bolzano	2.576	2.576	2.576	—
Trento	2.280	2.280	2.280	—
Totale	160.000	160.000	61.585	98.415

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 10 quinquies. — *Oggetto*: FORESTAZIONE

Autorizzazione spesa complessiva lire 15.000 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui
Abruzzo	700	700	—	700
Basilicata	400	400	400	—
Calabria	1.500	1.500	—	1.500
Campania	600	600	—	600
Emilia-Romagna	1.400	1.400	1.080	320
Friuli-Venezia Giulia	400	400	98	302
Lazio	650	650	—	650
Liguria	200	200	—	200
Lombardia	1.400	1.400	706	694
Marche	500	500	—	500
Molise	500	500	99	401
Piemonte	443	443	200	243
Puglia	1.000	1.000	845	155
Sardegna	1.500	1.500	—	1.500
Sicilia	1.900	1.900	—	1.900
Toscana	550	550	550	—
Umbria	300	300	268	32
Valle d'Aosta	150	150	150	—
Veneto	300	300	300	—
Bolzano	322	322	322	—
Trento	285	285	285	—
Totale	15.000	15.000	5.303	9.697

LEGGE 30 APRILE 1976 N. 386

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli Enti di sviluppo.

Lo scopo della legge è quello di concedere contributi alle Regioni quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli Enti regionali di sviluppo.

Gli Enti di sviluppo svolgono le attività agricole stabilite dalle Regioni e, nel quadro della programmazione regionale, eseguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla Regione; i piani possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori.

La spesa prevista ammonta a lire 400 miliardi, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 da destinare sia alle Regioni a statuto ordinario che alle Regioni a statuto speciale.

Dal 1° gennaio 1978 lo stanziamento confluisce globalmente al Capitolo 5926 (Fondo Comune) per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dopo la ripartizione CIPE al Cap. 8791, limitatamente ai fondi da assegnare alle Regioni a statuto speciale.

CAPITOLO 8791

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	152,9
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	126,3
b) Impegni assunti	126,3
c) Pagamenti eseguiti	75,6
d) Residui	50,7
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	26,6
b) Impegni assunti	26,6
c) Pagamenti eseguiti	75,0

CAPITOLO 5926

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	147,1
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	73,7
b) Impegni assunti	73,7
c) Pagamenti eseguiti	37,9
d) Residui	35,8
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	73,4
b) Impegni assunti	72,3
c) Pagamenti eseguiti	100,2

LEGGE 29 MAGGIO 1976, n. 336, di conversione del D.L. 13 maggio 1976, n. 227 e LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

L'art. 1 del D.L. n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla Regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976. Tale somma iscritta nel Cap. 8786 è stata interamente impegnata e pagata.

La legge di conversione n. 336 ha inoltre assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge n. 546/77 ha concesso un ulteriore contributo di lire 375 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981, nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge 336/76.

CAPITOLO 8786

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	2.375,0
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	679,9
b) Impegni assunti	679,9
c) Pagamenti eseguiti	679,9
d) Residui	—
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	150,0
b) Impegni assunti	150,0
c) Pagamenti eseguiti	150,0

CAPITOLO 8787

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	800
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	80
b) Impegni assunti	80
c) Pagamenti eseguiti	80
d) Residui	—
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	40
b) Impegni assunti	40
c) Pagamenti eseguiti	40

LEGGE 1° GIUGNO 1977 N. 285 e LEGGE 4 AGOSTO 1978 N. 479, di conversione del D.L. 4 luglio 1978 n. 351.

Concernenti provvedimenti per l'occupazione giovanile.

Lo scopo della predetta legge è quello di incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici, finanziare i programmi regionali di lavoro produttivo per spese e servizi, incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra e realizzare piani di formazione professionale.

La legge n. 285/77 ha stanziato complessive lire 1.060 miliardi per il 1977 e per i successivi tre anni, incrementato di lire 250 miliardi (di cui 100 per il 1978 e 150 per il 1979) con il D.L. n. 351 che ha esteso i benefici anche agli Enti pubblici non economici ed agli Enti morali ad alta specializzazione scientifica.

Con delibere del CIPE sono stati finora assegnati e ripartiti tra le Regioni i fondi per complessive lire 520,907 miliardi che vengono erogati alle Regioni medesime in relazione ai fabbisogni sulla base dei progetti predisposti.

	(in miliardi di lire)
A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	520,9
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	313,4
b) Impegni assunti	313,4
c) Pagamenti eseguiti	77,9
d) Residui	235,5
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	238,6
b) Impegni assunti	151,0
c) Pagamenti eseguiti	17,3

LEGGE 12 FEBBRAIO 1977 N. 23, di conversione del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831.

Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche a favore della Regione Sicilia a seguito degli eventi alluvionali del 1976.

L'art. 1 della legge n. 23 ha assegnato un contributo speciale alla Regione Siciliana quale concorso dello Stato per interventi urgenti da eseguirsi nelle zone delle Province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Messina particolarmente danneggiate dagli eccezionali

eventi alluvionali e franosi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1976 e del mese di gennaio del 1977.

L'onere a carico del bilancio statale — di lire 40 miliardi — è stato assegnato alla Regione Sicilia in ragione di lire 7 miliardi per l'anno 1977 e di lire 16,5 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979.

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	40,0
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	23,5
b) Impegni assunti	23,5
c) Pagamenti eseguiti	23,5
d) Residui	—
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	16,5
b) Impegni assunti	16,5
c) Pagamenti eseguiti	16,5

LEGGE 14 MARZO 1977 N. 73 e D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 100

Obblighi derivanti dagli accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975.

a) Art. 4 — CAPITOLO 8779 - TESORO

Con riferimento agli accordi di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73, l'art. 4 del D.P.R. n. 100 ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 7 miliardi nell'anno 1978, nonchè di lire 14,5 miliardi per l'anno 1979 per provvedere al completamento delle opere degli impianti relativi agli autoporti di Ferneti e di S. Andrea, nonchè al miglioramento del collegamento stradale per il Collio jugoslavo, il Collio italiano e la città di Gorizia.

b) Art. 7 — CAPITOLO 8799 Tesoro.

L'art. 7, 1° comma del citato D.P.R. n. 100 ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1 miliardo nell'anno 1978, per provvedere agli studi ivi elencati anche in attuazione degli articoli 1 e 8 del protocollo sulla zona franca.

Con i successivi 2° e 3° comma del medesimo art. 7, è stato assegnato alla già citata Regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente, un contributo di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, per concorrere alla realizzazione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica, e di lire

1,250 miliardi per ciascuno degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 a favore della Università statale di Trieste per i maggiori compiti di ricerca scientifica.

CAPITOLO 8779:	(in miliardi di lire)
A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	21,5
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	7,0
b) Impegni assunti	7,0
c) Pagamenti eseguiti	7,0
d) Residui	—
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	14,5
b) Impegni assunti	14,5
c) Pagamenti eseguiti	14,5
CAPITOLO 8799:	
A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	9,00
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	2,75
b) Impegni assunti	2,75
c) Pagamenti eseguiti	2,75
d) Residui	—
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	1,75
b) Impegni assunti	1,75
c) Pagamenti eseguiti	1,75

D.P.R. 6 MARZO 1978 N. 101

Potenziamento della attività economica nei territori di confine nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Con riferimento alla legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista federativa di Jugoslavia, l'art. 1 del D.P.R. n. 101 ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 10 miliardi

nell'anno 1978, di lire 15 miliardi nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 16 miliardi nell'anno 1981 per la realizzazione di infrastrutture ed impianti diretti al potenziamento della attività economica nei territori di confine nell'ambito della medesima Regione Friuli-Venezia Giulia.

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	61
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	10
b) Impegni assunti	10
c) Pagamenti eseguiti	10
d) Residui	—
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	15
b) Impegni assunti	15
c) Pagamenti eseguiti	15

D.P.R. 2 OTTOBRE 1978 N. 705

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste.

Con riferimento all'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73 concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista federativa di Jugoslavia, il citato D.P.R. n. 705, ha autorizzato:

a) Art. 1. — CAPITOLO 8788 - Tesoro.

— la spesa complessiva di lire 60 miliardi a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 39 miliardi nell'anno 1982.

Con il successivo art. 2, il predetto D.P.R. n. 705 ha disposto che l'erogazione delle somme autorizzate è subordinata alla richiesta, da parte della Regione stessa, dei fabbisogni in relazione alle effettive esigenze e che l'utilizzazione nel medesimo contributo avverrà sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

b) Art. 4 — CAPITOLO 8773 - Tesoro.

Con tale articolo, il D.P.R. n. 705 ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 per provvedere alla concessione di contributi straordinari di pari importo a favore dell'Ente per la zona industriale di Trieste, in relazione ai maggiori compiti connessi alla realizzazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista federativa di Jugoslavia.

CAPITOLO 8788: (in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO 60

B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:

a) Iscrizione in bilancio —

b) Impegni assunti —

c) Pagamenti eseguiti —

d) Residui —

C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:

a) Iscrizione in bilancio 1

b) Impegni assunti —

c) Pagamenti eseguiti —

CAPITOLO 8773:

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO 4

B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:

a) Iscrizione in bilancio 1

b) Impegni assunti 1

c) Pagamenti eseguiti —

d) Residui 1

C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:

a) Iscrizione in bilancio 1

b) Impegni assunti 1

c) Pagamenti eseguiti 2

LEGGE 1° AGOSTO 1977 N. 545

Autorizzazione della spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo e per il potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora.

L'art. 1 della citata legge n. 545 ha concesso un contributo speciale di lire 12 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la costruzione, a cura del Comune di Trieste, dell'acquedotto dell'Isonzo.

Detto contributo è stato concesso in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1977, di lire 2 miliardi nell'anno 1978 e di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	12
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	3
b) Impegni assunti	3
c) Pagamenti eseguiti	3
d) Residui	—
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	3
b) Impegni assunti	3
c) Pagamenti eseguiti	3

LEGGE 25 MAGGIO 1978 N. 230

Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

L'art. 1 della legge 25 maggio 1978, n. 230 ha assegnato un contributo speciale alla Regione Umbria per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali in ragione di lire 6 miliardi per la città di Orvieto e di lire 2 miliardi per la città di Todi, ripartiti in annualità rispettivamente di lire 1,5 miliardi e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	(in miliardi di lire)
A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	8
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	2
b) Impegni assunti	2
c) Pagamenti eseguiti	2
d) Residui	—
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	2
b) Impegni assunti	2
c) Pagamenti eseguiti	2

LEGGE 2 GIUGNO 1978, N. 339

Interventi a favore della Regione Lombardia per le zone colpite da inquinamento nel 1976.

L'art. 1 della legge n. 339 ha autorizzato un contributo di lire 75 miliardi da assegnare alla Regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1977, di lire 25 miliardi nell'anno 1978 e di lire 45 miliardi nell'anno 1979.

	(in miliardi di lire)
A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	75
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	30
b) Impegni assunti	30
c) Pagamenti eseguiti	30
d) Residui	—
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	45
b) Impegni assunti	—
c) Pagamenti eseguiti	—

LEGGE 3 GIUGNO 1978 N. 296

Contributo a favore della Regione Piemonte per il completamento dell'acquotto consorziale delle Langhe ed Alpi cuneesi.

L'art. 1 della legge sopra citata ha autorizzato la spesa di lire 7 miliardi per la concessione alla Regione Piemonte di un contributo speciale, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi cuneesi.

Detto contributo è stato assegnato in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 3 miliardi per l'anno 1980.

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	7
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	2
b) Impegni assunti	2
c) Pagamenti eseguiti	2
d) Residui	—
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	2
b) Impegni assunti	2
c) Pagamenti eseguiti	2

LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 394, di conversione del D.L. 26 maggio 1978, n. 225.

Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

Con gli articoli 1 e 3 della legge n. 394 è stato assegnato, alle Regioni Calabria e Sicilia un contributo speciale di, rispettivamente, lire 30 miliardi e lire 100 miliardi in ragione di, rispettivamente, lire 15 miliardi e 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979 per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone danneggiate dagli eccezionali eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

La corresponsione in favore delle predette Regioni avviene sulla base di analitica relazione di spesa predisposta dagli Enti medesimi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 8775: Tesoro.		(in miliardi di lire)
A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO		30,0
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:		
a) Iscrizione in bilancio		15,0
b) Impegni assunti		15,0
c) Pagamenti eseguiti		4,5
d) Residui		10,5
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:		
a) Iscrizione in bilancio		15,0
b) Impegni assunti		—
c) Pagamenti eseguiti		—
CAPITOLO 8776: Tesoro.		
A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO		100,0
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:		
a) Iscrizione in bilancio		50,0
b) Impegni assunti		50,0
c) Pagamenti eseguiti		15,0
d) Residui		35,0
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:		
a) Iscrizione in bilancio		50,0
b) Impegni assunti		—
c) Pagamenti eseguiti		—

LEGGE 19 GENNAIO 1979 N. 17

Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali.

La legge n. 17 artt. 1, 14, 17, 20, 21, 22 e 24 ha assegnato dei contributi speciali per gli anni 1978 e 1979, per un importo, rispettivamente, di lire 65.500.000.000 e di lire 61.500.000.000 alle seguenti Regioni per

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvedere agli interventi di loro competenza nelle relative zone danneggiate dalle calamità naturali:

Articolo	REGIONI	Importo contributo	
		1978	1979
1	Piemonte	30.000.000.000	20.000.000.000
14	Valle d'Aosta	2.000.000.000	—
17	Umbria	13.500.000.000	13.500.000.000
20	Campania	10.000.000.000	—
20	Umbria	10.000.000.000	—
21	Sicilia	—	15.000.000.000
22	Abruzzo	—	10.000.000.000
24	Campania	—	3.000.000.000
	Totale	65.500.000.000	61.500.000.000

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	127
B) SITUAZIONE al 31 dicembre 1978:	
a) Iscrizione in bilancio	—
b) Impegni assunti	—
c) Pagamenti eseguiti	—
d) Residui	—
C) SITUAZIONE al 31 agosto 1979:	
a) Iscrizione in bilancio	127
b) Impegni assunti	127
c) Pagamenti eseguiti	127

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 468 art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER SETTORI DI INTERVENTO E PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
DIREZIONE GENERALE DELL'ATTUAZIONE	
<i>Premessa</i>	151
<i>Agricoltura</i>	
Legge 2 marzo 1974, n. 78	152
Legge 6 giugno 1974, n. 317	152
Legge 1° marzo 1975, n. 47	152
Legge 9 maggio 1975, n. 153	153
Legge 10 maggio 1976, n. 352	153
Legge 1° luglio 1977, n. 403	154
Legge 27 dicembre 1977, n. 984	154
Legge 20 ottobre 1978, n. 674	155
<i>Edilizia scolastica</i>	
Legge 5 agosto 1975, n. 412	155
<i>Trasporti</i>	
Legge 16 ottobre 1975, n. 493	156
Legge 31 marzo 1977, n. 91	157
<i>Altri (vari)</i>	
Legge 28 marzo 1968, n. 437	157
Legge 10 maggio 1976, n. 261	157
Legge 31 marzo 1977, n. 91	158

PAGINA BIANCA

DIREZIONE GENERALE DELL'ATTUAZIONE**PREMESSA**

Come è noto l'art. 9 della legge n. 281/'70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981, secondo la legge n. 356/'76, art. 2, lettere *a*), *b*) e *c*) come segue:

a) Quota fissa (lire 315 miliardi annui e a partire dal 1978, lire 361,5 miliardi annui).

b) Quota variabile, determinata annualmente con legge di bilancio, corrispondente alla applicazione, alla predetta quota fissa dell'incremento prezzi nella variazione del P.I.L. (prodotto interno lordo) ai prezzi di mercato, verificatosi negli anni successivi al 1975, risultante dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese.

c) Ulteriore quota variabile, pure determinata con legge di bilancio, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti da leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo per i programmi regionali di sviluppo.

Enti destinatari delle risorse finanziarie di trasferimento riguardano tutte le Regioni, ad esclusione di quella del Trentino-Alto Adige, per la quale subentrano direttamente le Province autonome di Trento e di Bolzano.

I criteri di ripartizione — tra le Regioni e le Province autonome — del fondo in oggetto, sono annualmente determinati dal C.I.P.E., con propria delibera, sentita la Commissione Interregionale, di cui all'art. 13 della legge n. 281/'70.

L'ulteriore quota variabile di cui alla lett. *c*) del citato articolo 2 della legge 356/76 — comprensiva degli stanziamenti previsti da leggi di contenuto particolare che confluiscono nel fondo dei programmi regionali di sviluppo per il corrente esercizio 1979 — ammonta complessivamente a lire 907,970 miliardi (ivi compreso lo stanziamento di lire 300 miliardi ex articolo 1 legge 403/'77) secondo la determinazione stabilita con la legge di bilancio n. 88/'79 e con decreti ministeriali vari del Tesoro.

A tale ammontare occorrerà aggiungere la somma derivante dalla legge quadrifoglio allorquando sarà definita in sede CIPAA.

Nel decorso esercizio 1978 la detta quota variabile ex art. 2 lettera *c*) legge 356 ammontava a lire 1.419,318 miliardi e comprendeva la disponibilità finanziaria ex legge 984 (quadrifoglio).

AGRICOLTURA**LEGGE 2 MARZO 1974 N. 78***Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno.*

Prevede un incremento del Fondo di sviluppo regionale di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per il 1974, di lire 25 miliardi per il 1975 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978. A tutt'oggi è stata trasferita alle Regioni interessate la somma complessiva di lire 115 miliardi relativa agli anni dal 1974 al 1977. Rimane ancora da trasferire la somma di lire 35 miliardi relativa al 1978, per il momento « congelata » poichè la sua finalizzazione viene fatta rientrare nel quadro del Piano agricolo nazionale al quale si ricollegano i settori dell'agricoltura di cui alla legge quadrifoglio.

LEGGE 6 GIUGNO 1974 N. 317*Piano agrumicolo in applicazione del regolamento CEE n. 2511/69.*

Autorizza una spesa complessiva di lire 180 miliardi ripartita tra gli esercizi dal 1974 al 1979 in ragione di lire 10 miliardi per il 1974, di lire 30 miliardi per il 1975, di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, di lire 20 miliardi per il 1979. La somma di lire 80 miliardi, relativa alle disponibilità autorizzate negli anni dal 1974 al 1976, è stata erogata a cura del M.A.F. Il Ministero del Bilancio ha altresì erogato l'importo di lire 40 miliardi relativo al 1977. Rimangono ancora da trasferire, a cura del Ministero del Bilancio, lire 60 miliardi (40 del 1978 e 20 del 1979) per il momento pure « congelati » poichè considerati inquadrati fra le risorse da finalizzare nell'ottica del piano agricolo nazionale.

LEGGE 1° MARZO 1975 N. 47*Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.*

Si autorizza con l'art. 12 una spesa complessiva di lire 17 miliardi articolata tra gli anni a partire dal 1975 al 1979. Alle erogazioni delle disponibilità annuali autorizzate per gli anni dal 1975 al 1977 ha provveduto il MAF. Per quanto concerne le disponibilità a carico del cap. 7081 del Ministero del Bilancio (lire 2,3 miliardi per il 1978 e lire 2,3 miliardi per il 1979) entrambe le quote sono state formalmente impegnate ma non ancora accreditate alle Regioni.

LEGGE 9 MAGGIO 1975 N. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

Prevede un'autorizzazione di spesa per complessive lire 566,6 miliardi ripartita nell'arco pluriennale dal 1974 al 1981. Gli importi di lire 51 miliardi per il 1974 e di lire 92,4 miliardi per il 1975 sono stati gestiti da altra amministrazione ai sensi dell'art. 10 - secondo comma. Per gli anni 1976 e 1977 ha provveduto il MAF, mentre per il 1978 alla relativa spesa complessiva di lire 139,8 miliardi concorre la competenza (ex D.P.R. 616/77) del Ministero del Bilancio per la sola quota di lire 125 miliardi che include la somma di lire 95 miliardi comprendente: la 5^a annualità del limite di impegno per l'esercizio 1974 (lire 10 miliardi), la 4^a annualità del limite di impegno per l'esercizio 1975 (lire 15 miliardi), la 3^a annualità del limite di impegno per l'esercizio 1976 (lire 20 miliardi), la 2^a annualità del limite di impegno per l'esercizio 1977 (lire 25 miliardi) e la 1^a annualità del limite di impegno per l'esercizio 1978 (lire 25 miliardi). Tale disponibilità complessiva di lire 125 miliardi per il 1978 non ancora è stata impegnata per gli stessi motivi sopra illustrati che hanno « congelato » somme relative ad altre leggi di spesa riguardanti l'agricoltura. Per l'esercizio 1979 risulta a carico del cap. 7081 la somma di lire 97,5 miliardi, di cui la somma di lire 95 miliardi da trasferire alle Regioni in conto annualità pregresse dei limiti di impegno sopra citati ex art. 6 lett. a).

L'impegno e i conseguenti pagamenti potranno aver luogo una volta sciolte le « riserve » più volte indicate per le leggi di spesa del settore agricolo in discorso.

Per l'anno 1980 è previsto a carico dello stesso capitolo 7081 del Ministero del Bilancio la somma di lire 95,8 miliardi, di cui lire 95 miliardi da trasferire alle Regioni in conto annualità pregresse dei richiamati limiti di impegno. A partire, infine, dal 1981 e fino al 1993 rimarrà iscritta, al più volte citato cap. 7081, soltanto la somma di lire 95 miliardi per il pagamento alle Regioni delle annualità dei limiti di impegno predetti. Poichè le annualità in discorso coprono un arco ventennale, se non vi saranno modifiche recate, negli anni a venire, dalla legge finanziaria, le autorizzazioni di spesa a carico del Fondo regionale di sviluppo saranno rispettivamente: lire 85 miliardi nel 1994 (95 meno 10), lire 70 miliardi nel 1995 (95 meno 10 e meno 15), lire 50 miliardi nel 1996 (95 meno 10, meno 15 e meno 20) e lire 25 miliardi nel 1997 (95 meno 10, meno 15, meno 20 e meno 25

LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 352

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Si autorizza, con l'art. 15, una spesa complessiva di lire 326,6 miliardi ripartita negli anni dal 1976 al 1980. È inoltre autorizzata, dall'articolo

medesimo, una spesa complessiva di lire 8,5 miliardi (dal 1976 al 1980) quali limiti di impegno di durata ventennale (prime annualità).

Fino al 1977 le relative disponibilità iscritte in bilancio sono state erogate dal Ministero dell'Agricoltura.

A far tempo dall'esercizio 1978 è subentrato il Ministero del Bilancio che ha erogato, per il detto anno, la somma di lire 65,9 miliardi comprensiva della 3^a rata del limite di impegno 1976 (0,5 miliardi), della seconda rata del limite di impegno 1977 (1 miliardo) e della prima rata del limite di impegno 1978 (2 miliardi). Rimane da trasferire la disponibilità di lire 86,9 miliardi autorizzata per l'esercizio 1979. Anche tale somma è, per il momento, « congelata », poichè fatta rientrare tra le risorse da finalizzare in armonia con gli obiettivi del piano agricolo nazionale.

LEGGE 1° LUGLIO 1977 N. 403

Si prevede al primo comma dell'art. 1, un incremento del fondo dei programmi regionali di sviluppo di lire 330 miliardi nel 1977 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981.

Limitatamente all'esercizio 1977 la disponibilità di lire 330 miliardi è incrementata di lire 20 miliardi da trasferire alle Regioni per i contributi da concedere agli allevatori per la tenuta dei libri genealogici (art. 5). Inoltre l'art. 2 stabilisce il limite di impegno per l'esercizio 1977 di lire 30 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario. Si tratta di spesa predeterminata della durata di trent'anni. La prima annualità decorrente, appunto, con l'esercizio 1977, è stata trasferita alle Regioni a cura del MAF (cap. 7519 soppresso dal 1978). La annualità successive sono a carico del Ministero del Bilancio che ha già pagato la seconda annualità, mentre sinora ha solo impegnato la terza annualità.

Le somme di lire 330 miliardi ex art. 1 e di lire 20 miliardi ex art. 5 relative all'anno 1977 sono state regolarmente pagate. Nell'esercizio 1978 la somma di lire 300 miliardi, di cui all'articolo 1 della legge 403/77, è stata ridotta, con decreto ministeriale del Tesoro, a lire 270 miliardi (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 2/78) regolarmente erogati alle Regioni.

LEGGE 27 DICEMBRE 1977 N. 984

Quadrifoglio.

Autorizza una spesa complessiva di lire 6.970 miliardi ripartita tra gli anni dal 1978 al 1987.

L'art. 17 dispone che le somme destinate al finanziamento dei vari settori potranno essere annualmente variate, in aumento o in diminu-

zione, dal CIPAA (Comitato Interministeriale per la Politica Agricola e Alimentare) e che in sede di riparto dei finanziamenti, saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge n. 281/70.

Relativamente all'esercizio 1978, gli impegni assunti a carico del capitolo 7081 (Fondo regionale di sviluppo) ammontano a lire 464,881 miliardi regolarmente anche accreditati alle Regioni. Per il corrente esercizio 1979 non ancora è stata quantificata dal CIPAA l'ammontare delle risorse da iscrivere in bilancio, a cura del Ministero del Tesoro, e quindi da trasferire alle Regioni per le realizzazioni settoriali previste, e da perfezionare nell'ambito del Piano agricolo nazionale.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978 N. 674.

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

Ha lo scopo di integrare il regolamento delle Comunità europee n. 1360/78.

All'art. 9, comma secondo, della detta legge viene autorizzata una spesa di lire 76 miliardi ripartita tra gli anni dal 1978 al 1984.

Le disponibilità autorizzate, per il 1978 di lire 10 miliardi e per il 1979 di lire 11 miliardi, sono state per il momento pure « bloccate » in attesa che in sede CIPAA siano armonizzati gli obiettivi previsti dalla legge in esame con quelli del Piano agricolo nazionale.

EDILIZIA SCOLASTICA

LEGGE 5 AGOSTO 1975 N. 412

Norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento.

Si prevede, ai sensi dell'art. 2, che gli interventi in materia di edilizia scolastica siano attuati sulla base di due programmi triennali riferiti rispettivamente agli anni 1975 - 1976 - 1977 e 1978 - 1979 - 1980. La procedura per la programmazione prevede che la somma a disposizione per le singole Regioni e le disponibilità annuali siano indicate dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con quello dei Lavori Pubblici, sentita la Commissione Interregionale.

L'autorizzazione di spesa complessiva per la realizzazione dei due programmi in discorso è di lire 1.850 miliardi a carico del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, a cui si aggiungono 0,8 miliardi ai sensi dell'art. 11 (rilevazione nazionale sulla edilizia scolastica) a carico del Ministero della Pubblica Istruzione. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per interventi urgenti, distribuite negli anni dal 1976 al 1981.

Per la copertura finanziaria del 1° programma triennale è stato a suo tempo approvato, con decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione, il piano contenente la ripartizione — tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano — di un ammontare complessivo di lire 775,2 miliardi distribuito nell'arco temporale 1975 - 1978 (lire 19,011.411 miliardi per il 1975, lire 198,455.856 miliardi per il 1976, lire 242,492.493 miliardi per il 1977 e lire 315,240.240 miliardi per il 1978). Successivamente per la copertura finanziaria del 2° programma è stato altresì approvato — con decreto sempre a cura dei Ministri dei LL.PP. e P.I. — il piano di riparto per un ammontare complessivo di lire 1.026 miliardi distribuito nell'arco 1978 - 1982 (lire 73,285.714 miliardi per il 1978, lire 293,142.857 per il 1979, lire 342 miliardi per il 1980, lire 293,142.857 miliardi per il 1981 e di lire 24,428.572 miliardi per il 1982).

A partire dall'esercizio 1978 la competenza all'erogazione delle quote di devoluzione regionali — con esclusione di quelle relative alle Regioni a statuto speciale — è passata, ex D.P.R. 616/77, al Ministero del Bilancio che ha già provveduto a trasferire — limitatamente a quelle Regioni (a statuto ordinario) in regola con l'osservanza delle « procedure » di cui all'art. 3 — l'anticipo del 5 per cento (previsto dall'art. 6) delle assegnazioni. Peraltro, a valere sulle quote di devoluzione regionali attribuite con i richiamati decreti interministeriali (Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione), risulta che il Ministero dei Lavori Pubblici, competente alla erogazione della spesa fino all'esercizio 1977, abbia effettivamente potuto trasferire alle Regioni somme di poco eccedenti il richiamato 5 per cento, a causa della scarsa operatività nell'attuazione del primo programma d'intervento. Le stesse ragioni di scarsa operatività sussistono anche per quanto attiene all'attuazione del 2° programma triennale.

TRASPORTI

LEGGE 16 OTTOBRE 1975 N. 493, di conversione del D.L. 13 agosto 1975 n. 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia - piano autobus.

Si prevede una spesa complessiva di lire 150 miliardi articolata nel quinquennio 1975 - 1979, in ragione di lire 30 miliardi all'anno.

Alle relative erogazioni ha provveduto il Ministero del Bilancio che ha gestito dal 1975 l'apposito capitolo 7082 sino al 1977 (tale anno finanziario è rimasto però scoperto in quanto il richiamato cap. 7082 è stato iscritto solo « per memoria »). Per gli anni 1978 e 1979, a seguito della soppressione del suddetto capitolo 7082, ex D.P.R. 616/77, le relative disponibilità (30 e 30 miliardi rispettivamente), affluite direttamente al Fondo regionale di sviluppo, sono state, la prima, impegnata e pagata, e la seconda, a tutt'oggi, soltanto impegnata. Inoltre con decreto ministe-

riale del Tesoro emesso lo scorso mese di giugno è stato disposto un aumento del Fondo regionale per il 1979 di lire 30 miliardi da destinare pure al settore trasporti (piano autobus).

Per tale disponibilità sono state avviate le procedure per la emissione del decreto formale di impegno (parere della Commissione Interregionale e delibera CIPE).

LEGGE 31 MARZO 1977 N. 91 e D.P.R. 384/77

Utilizzazione delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del D.L. 12/77 concernente norme per la indennità di contingenza - scale mobili anomale).

Si è disposto con l'art. 1 (secondo comma) che le somme versate sul « Fondo speciale » di cui all'art. 2 della legge 91/77 sia utilizzato, fra l'altro, per il 40 per cento per la concessione alle Regioni di contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone (piano autobus).

Sulla base del richiamato D.P.R. 384/77 il Ministero del Tesoro, con proprio decreto, ha apportato una variazione in aumento, per il 1979, di lire 40 miliardi al Fondo regionale di sviluppo, da destinare agli interventi di cui alla legge 493 (trasporti - piano autobus).

Per tale maggiore disponibilità di lire 40 miliardi, affluita al capitolo 7081, sono state pure avviate, recentemente, le procedure per l'impegno formale della spesa di trasferimento alle Regioni.

ALTRI (VARI)

Sono comprese:

LEGGE 28 MARZO 1968 N. 437

Provvedimenti straordinari per la Calabria.

LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 261

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariate calamità.

In particolare la legge 437/68 autorizza una spesa complessiva di lire 345 miliardi ripartita nell'arco pluriennale tra il 1967 e il 1980.

Alle relative erogazioni effettuate per gli anni dal 1967 al 1977 ha provveduto il Ministero del Tesoro (ex capitolo 7748).

Nell'esercizio 1978 è subentrato nella competenza, ex D.P.R. 616/77, il Ministero del Bilancio che ha regolarmente provveduto a trasferire a favore della Calabria la disponibilità di lire 19,5 miliardi. Per il corrente esercizio 1979 si è già provveduto ad impegnare formalmente la somma di lire 24,5 miliardi a favore della medesima Regione.

Per il prossimo esercizio 1980 sarà pure a carico del Fondo regionale di sviluppo (quota variabile art. 2, lett. c) legge 356), per le stesse finalità, la somma di lire 24 miliardi.

Per quanto riguarda la legge 261/76 (calamità naturali) l'art. 3 stabilisce la competenza predeterminata come limiti di impegno 60 miliardi - esercizio di decorrenza 1972).

Alle relative erogazioni ha provveduto fino al 1977 il Ministero del Tesoro. A partire dal 1978 è subentrato il Ministero del Bilancio che ha erogato la somma di lire 3 miliardi a favore della Regione Marche. Identico importo di lire 3 miliardi è stato accreditato alla stessa Regione Marche per il corrente esercizio 1979.

LEGGE 31 MARZO 1977 N. 91 e D.P.R. 384/77

Utilizzazione in investimenti per attrezzature sanitarie — Cap. 7083 — delle somme derivanti dall'abolizione delle scale mobili anomale.

Si dispone — fra l'altro — con l'art. 1 che il 40 per cento delle somme versate sul « Fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 91/77 » di conversione del D.L. 12/77, sia utilizzata per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri. Con decreto ministeriale del Tesoro, emanato in applicazione del D.P.R. 384/77 in discorso, è stato istituito — per il 1979 — l'apposito capitolo 7083 recante la disponibilità di lire 40 miliardi da destinare alle Regioni per le finalità sopra richiamate.

Il richiamato importo di lire 40 miliardi è stato già formalmente impegnato.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 1° giugno 1977, n. 285	163
Legge 5 agosto 1978, n. 469	164

PAGINA BIANCA

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

Occupazione giovanile.

In attuazione dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977 n. 285 e successive modificazioni nell'ambito dei settori di rilevanza sociale del Ministero di Grazia e Giustizia sono stati attuati tre progetti concernenti rispettivamente le controversie individuali del lavoro, gli istituti di prevenzione ed i servizi sociali.

Circa lo stato dei suddetti programmi si riferisce quanto segue:

A) Controversie individuali del lavoro.

Il progetto generale approvato dal CIPE prevede l'occupazione di settecento giovani negli uffici giudiziari situati nelle zone di influenza della Cassa del Mezzogiorno con una spesa originaria di lire 2.312.235.300 di cui lire 624.994.962 per l'anno corrente.

Le relative assunzioni, fissate in tre scaglioni, sono avvenute quanto a 339 unità il 1° aprile 1978, quanto a 155 unità il 1° ottobre 1978, mentre per il terzo scaglione (206 unità) soltanto di recente il CIPE ha deliberato l'attuazione del progetto.

Il rapporto di lavoro originariamente a tempo ridotto, nella fase di rinnovo dei contratti scaduti con trasformazione in contratti di lavoro e formazione, è stato regolato a tempo pieno.

Allo stato si è provveduto a prorogare i contratti scaduti il 31 maggio 1978, sono in corso quelli stipulati il 1° ottobre 1978, mentre nei tempi occorrenti avverrà l'assunzione del terzo scaglione.

B) Istituti di prevenzione.

Il relativo progetto prevede l'assunzione di 654 giovani da dislocare presso gli istituti di prevenzione e pena delle stesse zone di cui al punto A) con una spesa di lire 4.301.479.000 di cui lire 1.162.690.238 per l'anno 1979.

Le assunzioni, tutte a tempo pieno, sono avvenute quanto a 327 unità il 1° aprile 1978, quanto a 151 unità il 1° ottobre 1978, mentre per il terzo scaglione (176 unità) solo di recente il CIPE ha deliberato la prosecuzione del progetto.

Circa lo stato di attuazione del progetto stesso, si riporta quanto riferito alla corrispondente parte del punto A).

C) Servizi sociali.

Il progetto riguarda 140 giovani da destinare con orario ridotto ai servizi sociali degli stessi uffici di cui al punto B) con una spesa di lire 672.430.500 di cui lire 181.758.428 per l'anno finanziario 1979.

Le assunzioni sono state così articolate: 70 unità dal 1° aprile 1978, 31 dal 1° ottobre 1978 mentre per il terzo gruppo (39 giovani) sarà provveduto nei tempi tecnici necessari. Circa lo stato di attuazione del progetto si riporta quanto indicato nel corrispondente punto A).

Circa le corresponsioni a tutti gli aventi diritto alle retribuzioni, determinate dal Ministero del Lavoro, si chiarisce che i pagamenti avvengono a mezzo dei funzionari delegati ai quali sono stati accreditati tutti i fondi a disposizione compresi quelli assegnati con la delibera del CIPE in data 21 dicembre 1978.

Corre l'obbligo di chiarire che i fondi stessi sono utilizzati attualmente anche per aggiornare la misura dell'indennità integrativa speciale e per corrispondere, a seguito della proroga dei contratti scaduti, gli stipendi dal 1° aprile 1979. In relazione a quest'ultima esigenza non si è in grado pertanto di determinare gli eventuali residui di ciascun anno finanziario.

LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 469

Modifica dell'ordinamento delle case mandamentali.

Come è noto il 6 settembre 1978 è entrata in vigore la legge 5 agosto 1978 n. 469 di modifica dell'ordinamento delle Case Mandamentali.

In attuazione dell'art. 1 della suddetta legge è stato emesso il 4 dicembre 1978 il D.I. (attualmente in fase di pubblicazione) che ha fissato l'elenco definitivo degli Istituti Mandamentali nel numero di 349.

Tali Istituti sono stati ripartiti in tre classi secondo le loro dimensioni:

Classe A capienza da 1 a 15; Classe B capienza da 16 a 30;

Classe C capienza oltre 30.

Il suddetto D.I. ha fissato, altresì, gli organici del personale di custodia adeguati alle esigenze dei vari istituti e precisamente:

4 custodi per quelli compresi nella classe A; 6 custodi per quelli compresi nella classe B; 10 custodi per quelli compresi nella classe C, per un numero complessivo di 2092 custodi (la legge in questione aveva fissato un limite massimo di 2144 unità).

Inoltre, in considerazione dell'irrilevante presenza di detenute presso le Case Mandamentali, si è ritenuto opportuno mantenere, su tutto il territorio nazionale soltanto le sezioni femminili che hanno avuto negli ultimi tempi un maggior numero di presenze.

Si elencano qui di seguito le Case Mandamentali con le sezioni femminili:

Acri (CS), Airola (BN), Alcamo (TP), Altamura (BA), Bagnara Calabria (RC), Carbonia (CA), Ciriè (TO), Civitanova Marche (MC), Fondi (LT),

Gavirate (VA), Gissi (CH), Gragnano (NA), Gualdo Tadino (PG), Imola (BO), Mazara del Vallo (TP), Merano (BZ), Monselice (PD), Orbetello (GR), Palestrina (RM), Pontremoli (MS), Susa (TO), Ugento (LE), Laurenzana (PZ), Legnano (MI), Macomer (NU).

Ai sensi dell'art. 4 della legge in questione, a decorrere dalla entrata in vigore della stessa, viene corrisposto ai Comuni sedi di Case Mandamentali un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento per un importo complessivo di lire 140.073.000 (nel rispetto del limite massimo dalla stessa legge fissato in lire 141.150.000).

Viene corrisposto altresì dalla stessa data un ulteriore rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal Comune per il trattamento economico del personale di custodia maggiorato del 5 per cento per spese generali.

Si sono in tal modo sollevati totalmente i Comuni, le cui resistenze al mantenimento delle Case Mandamentali erano dovute soprattutto alle difficoltà di sostenere le spese per il pagamento del personale di custodia, dagli oneri loro imposti dalla legge 24 novembre 1941 n. 1405.

Allo stato si è provveduto, per quei Comuni che hanno inoltrato la documentazione necessaria, al pagamento del contributo previsto dal soppresso art. « 3 » della legge 29 novembre 1941 n. 1405, fino a tutto il 1° semestre del 1978.

Relativamente ai lavori edilizi l'art. 6 prevede a favore di quei Comuni che hanno spese eccedenti l'ordinaria amministrazione un rimborso straordinario annuo corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere autorizzate fino alla estinzione dei mutui stessi.

Per la concessione di tale rimborso è stato fissato dalla stessa legge un impegno decennale di lire 1.000.000.000.

L'esiguità dello stanziamento impedisce che vengano accolte le richieste avanzate per la costruzione di nuovi edifici e costringe questa Amministrazione ad elaborare criteri di priorità tra le tante situazioni prospettate. Per detti criteri si debbono esaminare, man mano che vengono trasmesse, solo le richieste di autorizzazione alla esecuzione di opere di restauro, per consentire presso alcuni istituti un migliore espletamento del servizio penitenziario. Ciò al fine di addivenire alla emissione dei relativi decreti di autorizzazione e di concessione del contributo statale, sempre ovviamente nei limiti delle disponibilità di stanziamento.

PAGINA BIANCA